



## COMUNE DI CORATO

### COPIA DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 30/12/2015 DI PRIMA CONVOCAZIONE

**OGGETTO: REVOCA REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 28/05/1999 AVENTE AD OGGETTO "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI AUTOBUS"**

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di dicembre, con presidegno di seduta nella Sala Consiliare della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 18:00 dello stesso giorno, per discutere gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e indicati nei medesimi avvisi.

Risultano presenti i Signori Consiglieri di seguito elencati:

COGNOME E NOME		COGNOME E NOME	
MAZZILLI MASSIMO	SI	LOIZZO PAOLO	
AMORESE ANGELO	SI	MALDERA FILOMENA	SI
BOVINO VITO	SI	MALDERA SAVINO	SI
BUCCI LEONARDO	SI	MARCONI ROSALBA	SI
BUCCI RENATO	SI	MAZZONE VALERIA	SI
CAPUTO FRANCESCO	SI	MUSCI LUIGI	SI
DE BENEDETTIS DANIELE	SI	POMODORO PASQUALE	SI
DI AFERIA GABRIELE	SI	ROSELLI GIUSEPPE	
D'INTRONO GIUSEPPE	SI	SALERNO IGNAZIO	SI
DI TRIA GIUSEPPE		TEDESCHI SERGIO	SI
FIORE CATALDO	SI	VALENTE GRAZIELLA	SI
LABIANCA VINCENZO		VENTURA FABRIZIO	SI
LOIODICE TOMMASO	SI		

PRESENTI N. 21

ASSENTI N. 4

Presiede il Presidente del Consiglio Ignazio Salerno  
Assiste il Segretario Generale Dott. Luigi D'Introno

Essendo i presenti nel numero di 21 in prima convocazione, l'Assemblea è legale a mente dell'art. 19 del vigente Statuto Comunale.

## SEDUTA PUBBLICA

- Argomento iscritto al n. 5 dell'ordine del giorno -

**Assessori presenti:** Scaringella Francesco, Malcangi Matteo, Mintrone Adele, Nesta Gaetano, Perrone Luigi.

Il Presidente introduce l'argomento iscritto al punto 5 dell'ordine del giorno ad oggetto: **Revoca Regolamento Comunale approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 28.05.1999 avente ad oggetto: "Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di noleggio con conducente di autobus".**

Indi, cede la parola al funzionario SUAP, Dottor Sciscioli, il quale relaziona in merito all'argomento. Informa, inoltre, che attualmente il servizio di autonoleggio con conducente di autobus, in virtù della normativa comunitaria recepita a livello nazionale, è da intendersi liberalizzato. Permangono i requisiti professionali previsti dai decreti ministeriali del Ministero dei Trasporti ma non è più assoggettata alla discrezionalità del Comune che fissa il numero chiuso delle licenze.

Si dà atto che si allontana dall'aula il Segretario Generale, Dott. Luigi D'Introno che viene sostituito dal Vice Segretario Dott.ssa Grazia Cialdella.

Si allontanano dall'aula i Consiglieri De Benedittis, Mazzone, Marcone e Fiore.

Nessun Consigliere chiede di intervenire.

L'intervento del Dott. Sciscioli è integralmente riprodotto nell'allegato resoconto stenografico che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Presidente, a questo punto, pone in votazione la proposta agli atti del C.C., mediante sistema elettronico e previa verifica da parte del Vice Segretario dei Consiglieri presenti, confermata nel numero di 17.

Eseguita la votazione, nel modo suddetto, l'argomento all'ordine del giorno viene approvato all'unanimità dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti.

In base a tale risultato, il C.C. adotta la seguente deliberazione:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Con deliberazione n.30 del 28/05/1999 il Consiglio Comunale approvò il "Regolamento comunale per la disciplina del servizio di noleggio con conducente di autobus" che disciplinava la materia in osservanza della relativa normativa all'epoca vigente.

Con L. 218 dell'11 agosto 2003, avente ad oggetto "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente", fu introdotta una più specifica normativa di settore.

La normativa prevede:

• all'art. 2 c.2, che "Per servizi di noleggio di autobus con conducente si intendono i servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da una impresa professionale per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della sua durata e dell'importo complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da fruzionare fra i singoli componenti del gruppo";

• all'art.5, che 1. L'attività di noleggio di autobus con conducente è subordinata al rilascio, alle imprese in possesso dei requisiti relativi alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, di apposita autorizzazione da parte delle regioni o degli enti locali allo scopo delegati in cui dette imprese hanno la sede legale o la principale organizzazione aziendale. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 consente lo svolgimento professionale dell'attività di noleggio di autobus con conducente e l'immatricolazione degli autobus da destinare all'esercizio. 3. L'autorizzazione non è soggetta a limiti territoriali. L'esercizio dei servizi internazionali è, peraltro, subordinato al possesso, da parte del titolare, del legale rappresentante o di chi dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l'attività di trasporto, dell'attestato di idoneità professionale esteso all'attività internazionale. 4. Le regioni stabiliscono la periodicità temporale delle verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione. 5. Copia conforme dell'autorizzazione deve essere conservata a bordo di ogni autobus che è stato immatricolato in base ad essa"

Dal combinato disposto delle disposizioni citate, ne derivava che- ai fini dello svolgimento del servizio di noleggio con conducente di autobus (NCC)- fossero condizioni pregiudiziali (il rilascio da parte del Comune- mediante procedure di evidenza pubblica- di apposita autorizzazione ed il contingentamento del numero massimo di autorizzazioni rilasciabili, oltre ovviamente il possesso di requisiti morali, professionali e finanziari previsti dal D.M. 448/91 e ss.mm.ii.

Tuttavia, nel corso dell'ultimo periodo, a livello più generale, il comparto delle attività produttive è stato interessato da una profonda evoluzione legislativa, dottrinatoria e giurisprudenziale che, peraltro sulla scorta delle pronunce del legislatore dell'Unione Europea e della Corte di Giustizia, ha mirato ad una pressoché generalizzata liberalizzazione.

Tanto, in virtù dei principi della libertà di concorrenza economica e della libertà di fare impresa, che già per altri comparti produttivi (commercio, pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività di acconciatori ed estetisti, distribuzione di carburanti, edicole, attività artigianali, ecc.) hanno progressivamente eliminato i fattori limitativi legati al "numerus clausus" e ad altri vincoli rivelatisi ingiustificati.

Di recente, si sono registrate copiose pronunce della magistratura amministrativa, dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, della Corte Costituzionale (ex multis sent. n.125/2014) del Ministero per lo Sviluppo Economico che hanno censurato politiche programmatiche dei Comuni e delle Regioni fondate sulla fissazione di quote di mercato riferite ad ambiti territoriali

predefiniti, che di fatto potrebbero provocare effetti distortivi della concorrenza, impedendo la crescita delle imprese ed il conseguimento di economie di scala a beneficio dei consumatori. Si avrebbe così un mercato rigido e non flessibile, come invece dovrebbe accadere in un'economia libera e non soggetta ad un'ottica dirigistica dell'ente pubblico di riferimento, in questo caso comunale.

Infatti, i principi dell'ordinamento comunitario e del nostro ordinamento nazionale impongono che i poteri pubblici non debbano interferire sul libero gioco della concorrenza, astenendosi dallo stabilire inderogabilmente il numero massimo degli esecutori da autorizzare in una determinata area.

Piuttosto, in osservanza del principio di sussidiarietà orizzontale ex art.118 c.4 Cost., le amministrazioni pubbliche, centrali e periferiche, devono intervenire in ambito economico per agevolare le iniziative degli operatori creando uno snello apparato di infrastrutture burocratiche.

Sicché, limitazioni all'avvio di nuove produttive sono astrattamente possibili o se espressamente previste con normativa nazionale comunque adeguata a quella comunitaria o, in mancanza, da provvedimenti della P.A. che tuttavia non si fondino su quote di mercato predefinite o calcolate sul volume dei fatturati, ossia, in altri termini, sull'apprezzamento autoritativo dell'adeguatezza dell'offerta alla presunta entità della domanda.

In sintesi, la ratio delle recenti disposizioni legislative nell'ambito delle attività produttive è nel senso che è ormai precluso alle amministrazioni adottare misure regolatorie che incidano, direttamente o indirettamente ma ingiustificatamente, sull'equilibrio fra domanda e offerta, che deve invece determinarsi in base alle sole regole del mercato (cfr. ex multis Cons. Stato, sent. n. 2808 del 2009).

Si ritiene, infatti, che il mantenimento di meccanismi di programmazione di qualsivoglia attività produttiva fondati sul rispetto di predeterminati limiti quantitativi *"favorisca la cristallizzazione degli assetti esistenti, arrestando in modo artificioso l'evoluzione dell'offerta in tale ambito di attività"*.

Da ultimo, il D.Lgs. 59/10 e ss.mm.ii., attuativo della Direttiva Servizi 2006/123/CE, meglio nota come Direttiva "Bolkestein", ha valorizzato massimamente la tutela della concorrenza e ribadito ulteriormente che limitazioni alle attività economiche devono fondarsi esclusivamente su imperativi motivi di interesse generale, vietando alle autorità nazionali e locali l'applicazione di ogni tipo di misura restrittiva all'apertura di attività economiche, fra cui ovviamente rientrano anche i servizi di NCC autobus.

Insomma il principio della tutela della concorrenza, già oggetto di uno specifico intervento normativo con la L. 287/90, viene massimamente esaltata con la L. Cost. 3/2001 che la assegna alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (art.117 c.2 lett. e), vincolato, come in seguito vedremo in virtù della primazia del diritto europeo su quello nazionale, a garantirne la più ampia esplicazione, atteso che, costituisce al tempo stesso, puntuale esplicazione della libertà di iniziativa economica (art.41 Cost.) che non tollera limitazioni non giustificate e discriminatorie.

Al contrario le limitazioni possono essere riconducibili (art.8 c.1 lett. h) del D.Lgs. 59/2010 esclusivamente a motivi imperativi d'interesse generale come l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, la salute, la tutela dei lavoratori, la tutela dei consumatori, la tutela dell'ambiente, ecc.

Ne deriva che, come è noto, in virtù del principio della primazia del diritto comunitario su quello nazionale, va disapplicata la norma interna contrastante con quella comunitaria e la P.A. non solo deve astenersi da condotte contrarie a tale principio ma deve conseguentemente adeguare i propri ordinamenti e regolamenti.

Tanto, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 10 e 117 Cost, nonché dell'art.1 della L.241/90 secondo cui l'attività della P.A. è retta, anche, dai principi dell'ordinamento comunitario, Vioppiù, le successive manovre del Governo Monti hanno sancito il definitivo tramonto di politiche di Regioni e Comuni regolatorie delle attività economiche.

In particolare, l'art.34 c.2 del decreto legge n.201/11, convertito dalla legge n.214 de 22.12.2011, stabilisce che *"La disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di precisi atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità"*.

Inoltre, l'art.31 c.2 dello stesso decreto legge prevede espressamente che *"secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"*.

Infine, con particolare riferimento al servizio di NCC autobus, si segnala il parere del 13/02/2013 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato secondo cui *"l'imposizione di qualsiasi vincolo ulteriore rispetto a quelli previsti dall'art.5 della L. 218/03 al fine di autorizzare l'esercizio dell'attività di trasporto viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente non appare coerente con i principi di liberalizzazione introdotti dalla legge nazionale ed è suscettibile di limitare ingiustificatamente l'accesso a tale mercato in violazione di principi a tutela della concorrenza"*.

Di recente la sentenza n. 4597 del 1 ottobre 2015 del Consiglio di Stato ha definitivamente chiarito i termini della questione sancendo che: *"la disciplina comunitaria, che si applica direttamente all'interno dell'ordinamento nazionale, senza necessità di atti di recepimento, ha del tutto escluso che possa esserci un contingentamento delle autorizzazioni ..... la questione a ben vedere non risiede tanto nella possibilità dell'amministrazione comunale di denegare l'autorizzazione, poiché in costanza dei requisiti fissati dal legislatore europeo ed eventualmente dal legislatore nazionale nei limiti in cui è legittimato a tanto dal Reg. 2009/1071, una simile possibilità non si ravvisa in capo all'amministrazione comunale, quanto in quella eventuale di modulare l'esercizio dell'attività nell'ambito territoriale di competenza, al fine di non sacrificare la tutela degli interessi sopra enumerati (sicurezza stradale, ecc. nda)..... Va rimarcato in questa sede come l'Amministrazione non possa favorire «rendite di posizione... sicchè tutti i provvedimenti adottati dal Comune di cui si invoca la declaratoria di nullità poggiano sull'erroneo presupposto che sia possibile contingentare il numero delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente, possibilità che è stata nettamente esclusa dalla sentenza n. 5476 del 2014, di cui si è chiesta l'esecuzione..."*.

Fa eccezione alla sopra descritta disciplina liberalizzatrice, in quanto espressamente esclusi per legge, e dunque ad oggi contingentati e oggetto di apposita autorizzazione comunale da rilasciarsi previo apposito bando pubblico, il servizio di taxi ed il servizio di noleggio da rimessa con conducente di auto (fino a 9 posti), ai sensi del combinato disposto di cui all'art.34 c.8 D.L. 201/11, convertito dalla legge 214/11 e all'art.1 c.5 L. 27/12 (Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi di trasporto pubblico di persone e cose non di linea...).

Per tutte queste motivazioni, preso atto dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale, europea e nazionale, in virtù della quale l'avvio del servizio di NCC autobus è ad oggi liberalizzato, fatto salvo il necessario possesso dei requisiti morali, finanziari e professionali previsti dalla normativa vigente, e che è avviabile previa presentazione al Comune- Ufficio Suap di apposita Scia, con il

presente provvedimento si intende revocare il vigente regolamento comunale di cui alla deliberazione di C.C. 30/99 del tutto incompatibile e contrastante con la disciplina su esposta.

Tutto ciò premesso,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

- UBETA** la relazione che precede;
- RICHIAMATO** il Regolamento Comunale vigente in materia approvato con deliberazione di C.C. n. 30/99;
- VISTO** il parere di regolarità tecnica del Dirigente del Settore proponente ex art.49 c.1 D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;
- DATO ATTO** che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente ex art.49 c.1 D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'esito della votazione;

### DELIBERA

- 1. REVOCARE** il Regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 28/05/1999 avente ad oggetto "Regolamento comunale per la disciplina del servizio di noleggio con conducente di autobus", per tutto quanto esposto nella narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2. PRENDERE ATTO** che il servizio di noleggio da rimessa con conducente di autobus è liberalizzato, essendo venuti meno i limiti e contingentamenti prima previsti dalla normativa di settore, e per l'effetto la relativa attività è avviabile dagli interessati previa presentazione di apposita Scia presso il Comune- Servizio Suap e nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa di settore.
- 3. TRASMETTERE** la presente deliberazione al Settore LL.PP.- Servizio Suap, per quanto di competenza.